

Contratto quadro per l'approvvigionamento della segna-
letica interna ed esterna negli Uffici dell'Agenzia
delle Entrate - CIG _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, con
la presente scrittura privata tra:

- _____, nato a _____ il _____,
il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle
Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia", "AdE",
"Committente"), con sede legale in Roma, alla Via Gior-
gione, 106, codice fiscale e partita Iva 06363391001,
domiciliato per la carica come sopra;

E

- _____, nato a _____ il _____, domici-
liato per la carica ove appresso, in qualità di rappre-
sentante - (eventuale) giusta procura speciale del _____
con atto rep. n. _____ per notar _____ in _____ che qui
si allega sub "_____b" - della Società _____,
con sede legale in _____, codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro della Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura _____, (di
seguito, per brevità, "Contraente", "Società" o "Appal-
tatore")

premesso che

- L'Agenzia delle Entrate ha indetto una procedura

	aperta per l'approvvigionamento della segnaletica in-	
	terna ed esterna negli Uffici dell'Agenzia delle Entrate	
	(determina prot. n. _____).	
	Tale procedura è articolata in 10 lotti territoriali e	
	funzionali di seguito elencati (con l'indicazione per	
	ciascuno del relativo massimale contrattuale, compren-	
	sivo degli oneri aziendali della sicurezza, dell'IVA e	
	di ogni altro onere previsto dal prospetto economico	
	d'appalto):	
	- lotto 1 (Bolzano - Trento - Friuli V.G. - Veneto):	
	€ 1.234.229,44	
	- lotto 2 (Abruzzo - Toscana - Umbria):	
	€ 1.157.532,98	
	- lotto 3 (Basilicata - Calabria - Puglia):	
	€ 1.021.910,29	
	- lotto 4 (Campania - Molise): € 916.717,84	
	- lotto 5 (Emilia R. - Marche): € 1.065.412,38	
	- lotto 6 (Direzioni Centrali - Lazio): € 1.499.797,22	
	- lotto 7 (Liguria - Piemonte - Valle D'Aosta): €	
	1.232.594,68	
	- lotto 8 (Lombardia): € 1.411.027,25	
	- lotto 9 (Sardegna): € 507.253,85	
	- lotto 10 (Sicilia): € 839.247,68	
	All'esito della procedura indetta con il criterio del	
	minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.lgs.	
	2	

	50/2016, la società _____ è risultata aggiudicataria	
	del Lotto _____ (_____).	
	Con _____ provvedimento _____ prot. _____ del _____	
	_____ l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione di	
	tale Lotto _____ in favore della Società.	
	A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.	
	32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, l'ag-	
	giudicazione ha acquisito efficacia.	
	È decorso il termine per la stipula del presente Con-	
	tratto, di cui all'art. 32, commi 8 e 9 del D.lgs.	
	50/2016.	
	Qualora dovessero emergere, nel corso della vigenza del	
	contratto di appalto, cause di esclusione di cui	
	all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo all'Appalta-	
	tore, il presente Contratto sarà risolto di diritto.	
	L'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con ri-	
	chiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale	
	Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di	
	esito interdittivo si procederà alla risoluzione del	
	presente contratto e dei contratti attuativi eventual-	
	mente stipulati.	
	L'Appaltatore, in sede di partecipazione alla procedura,	
	si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni	
	oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità	
	e termini di seguito stabiliti.	
	3	

	Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe	
	rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano	
	quanto segue.	
	Art. 1 - Premesse e allegati	
	1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati co-	
	stituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Contratto:	
	• delega per la sottoscrizione prot. n.	
	_____ del _____, qui allegata sub "_____";	
	• (eventuale) procura speciale del _____	
	al dott. _____ (rappresentante dell'Appaltatore), qui	
	allegata sub "_____";	
	• Offerta economica dell'Appaltatore, qui al-	
	legata sub "_____".	
	La documentazione di seguito indicata, pur non mate-	
	rialmente allegata, costituisce parte integrante e so-	
	stanziale del presente Contratto:	
	- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con	
	allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capito-	
	lato");	
	- Progetto del servizio e relativi allegati;	
	- Patto di integrità;	
	- Modulo sul conflitto di interessi potenziale;	
	- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs.	
	n.50 del 2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le	
	4	

	obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto	
	medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa	
	da _____, il _____ e valida sino	
	al _____);	
	- Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia	
	delle Entrate.	
	1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute	
	nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati	
	sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:	
	- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale con	
	allegati,	
	- Offerta economica dell'Appaltatore;	
	- Contratto quadro;	
	- Contratto/i attuativo/i.	
	In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i docu-	
	menti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appal-	
	tante prevarranno sugli atti e i documenti della gara	
	prodotti dall'Appaltatore.	
	Ai fini del presente Contratto quadro, alle espressioni	
	ed ai termini sotto indicati viene attribuito il se-	
	guente significato:	
	<input type="checkbox"/> SEDI	
	uffici amministrativi, sportelli per la riscossione,	
	archivi e altri locali di proprietà di AdE o di pro-	
	prietà di terzi e condotti in locazione da AdE.	
	5	

	<input type="checkbox"/> CONTRATTO QUADRO (o "Contratto"):	
	il presente contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, per effetto del quale	
	quest'ultimo si obbliga a eseguire le prestazioni richieste in seguito alla stipula di singoli contratti	
	attuativi da parte della Committente.	
	<input type="checkbox"/> CONTRATTO ATTUATIVO:	
	l'atto sottoscritto in esecuzione del contratto quadro,	
	avente ad oggetto l'attivazione e l'esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato.	
	<input type="checkbox"/> DIRETTORE DELL'ESECUZIONE:	
	figura designata dall'Amministrazione ai sensi	
	dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, con le funzioni e	
	le responsabilità attribuite dall'art. 111 del medesimo	
	Decreto e dal Decreto n. 49 del 7.3.2018 del Ministero	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
	Art. 2 - Oggetto	
	2.1 Con il presente contratto l'Amministrazione affida	
	all'Appaltatore, che accetta, la fornitura della segna-	
	letica interna ed esterna negli Uffici dell'Agenzia	
	delle Entrate in ragione dell'articolato prestazionale	
	emarginato per il Lotto oggetto del presente contratto	
	quadro, dall'allegato n.1 al Capitolato d'appalto.	
	2.2 In particolare l'Appaltatore si impegna ad eseguire	
	la fornitura affidata, alle condizioni analiticamente	
	6	

	definite nel Capitolato, nel presente Contratto, nel	
	Progetto e relativi allegati, da intendersi qui inte-	
	gralmente recepiti, unitamente alla dichiarazione di	
	offerta economica	
	L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione della forniture	
	oggetto del presente contratto comporterà la pun-	
	tuale esecuzione, nei tempi e nei modi indicati nella	
	stessa.	
	Le forniture saranno eseguiti a seguito della sottoscrizione,	
	da parte delle strutture territoriali (Dire-	
	zioni Regionali/Provinciali/Uffici Centrali dell'Agen-	
	zia delle Entrate) di specifici contratti attuativi, nei	
	quali saranno specificate le sedi interessate dalle forniture	
	commesse, le tempistiche entro cui le forniture	
	stesse dovranno essere attivate e la loro durata complessiva.	
	L'appaltatore, entro 3 giorni dalla ricezione	
	di ciascun contratto attuativo, dovrà provvedere alla	
	sottoscrizione e restituzione dello stesso.	
	La mancata sottoscrizione del contratto attuativo da	
	parte dell'appaltatore nei termini di cui sopra comporterà	
	la risoluzione automatica del presente contratto	
	per grave inadempimento dell'appaltatore stesso.	
	L'appaltatore accetta espressamente che non sussiste	
	alcun obbligo della Committente alla sottoscrizione dei	
	contratti attuativi e per un periodo determinato, non	
	7	

	traente. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto e dei relativi contratti attuativi agli stessi prezzi, patti e condizioni o quelli più favorevoli per la Committente.	
	3.4 I singoli contratti attuativi avranno la durata fissata dall'Amministrazione, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto.	
	Art. 4 - Corrispettivo	
	4.1 Il presente contratto viene stipulato prevedendo a titolo di corrispettivo massimo l'importo di (_____), Iva esclusa.	
	Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.	
	4.2 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi in corso di esecuzione, ferma restando l'applicabilità della clausola di revisione prezzi a norma dell'art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022 (Cfr. anche atto del Presidente Anac 27 luglio 2022 n. 63471 e parere MIMS 1455/2022).	
	4.3 Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso e invariato per l'intera durata contrattuale, fatta salva	
	9	

	costanza che abbia influenza sull'esecuzione del Con-	
	tratto.	
	5.4 L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Ammini-	
	strazione di procedere in qualsiasi momento e anche	
	senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta	
	esecuzione del presente Contratto e a prestare la pro-	
	pria collaborazione per lo svolgimento di tali verifi-	
	che.	
	5.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla neces-	
	sità di osservare le norme e le prescrizioni di cui	
	sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla	
	sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo	
	carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso re-	
	munerati con il corrispettivo contrattuale di cui al	
	precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto,	
	avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei	
	confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni re-	
	lativa alea.	
	5.6 L'Appaltatore si impegna espressamente a impiegare,	
	a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale	
	necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrat-	
	tuali nel rispetto di quanto specificato nel presente	
	Contratto e nei suoi Allegati.	
	5.7 L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le	
	prestazioni dovranno essere svolte con continuità. In	
	11	

Art. 6 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

6.1 L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro o collaborazione professionale diretta, nel rispetto della normativa vigente.

6.2 In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

6.3 L'Appaltatore si obbliga, ove previsto, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

	di quelle risorse che non dovessero tenere un comporta-	
	mento in linea con i regolamenti interni di permanenza	
	all'interno dei locali dell'Amministrazione medesima	
	e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia	
	di igiene e sicurezza sul lavoro. L'appaltatore dovrà	
	provvedere all'immediata sostituzione delle risorse al-	
	lontanate.	
	6.9 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore	
	agli obblighi di cui al presente articolo, fermo re-	
	stando il diritto al risarcimento del danno, l'Ammini-	
	strazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del	
	presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.	
	6.10 L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice	
	richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di	
	tutte le disposizioni derivanti da leggi e contratti	
	collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di	
	contributi da parte di datori di lavoro a favore dei	
	propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'art.	
	30, commi 5 e 6 del Codice nel caso di inadempienza	
	contributiva e retributiva.	
	6.11 Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5	
	D.lgs. 50/2016, nel caso in cui la Committente riscontri	
	che il documento unico di regolarità contributiva (DURC)	
	segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o	
	più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto	
	15	

	(compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui	
	all'art. 105 del medesimo decreto), la Committente prov-	
	vederà a trattenere l'importo corrispondente all'ina-	
	dempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadem-	
	pienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla	
	Committente direttamente agli enti previdenziali e as-	
	sicurativi.	
	6.12 Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribu-	
	zioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e	
	se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari	
	di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del	
	Contratto, la Committente inviterà per iscritto il sog-	
	getto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a prov-	
	vedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza	
	di risposta allo scadere del termine di cui al comma	
	precedente oppure ove non sia stata contestata formal-	
	mente e motivatamente la fondatezza della richiesta en-	
	tro il termine sopra assegnato, la Committente pagherà,	
	anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'Appaltatore, oppure, ove appli-	
	cabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al	
	subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs.	
	50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadem-	
	piente. La Committente predisporrà delle quietanze che	
	16	

	nali potrà essere detratto direttamente dai corrispet-	
	tivi fatturati dall'Appaltatore ovvero mediante escus-	
	sione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno	
	di diffida o procedimento giudiziario.	
	7.4 L'irrogazione delle penali non esclude il diritto	
	dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior	
	danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è	
	reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione	
	della penale.	
	7.5 l'importo massimo delle penali applicate non potrà	
	superare complessivamente, ai sensi dell'art. 113-bis	
	comma 4, il 10% del valore netto del singolo contratto	
	attuativo. In caso di superamento di detta soglia,	
	l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con	
	l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite	
	posta elettronica certificata.	
	Art. 8 - Fatturazione e modalità di pagamento	
	8.1 Il corrispettivo del presente appalto è stabilito a	
	"misura".	
	Il codice identificativo gara derivato (CIG derivato)	
	relativo ai singoli contratti attuativi del presente	
	contratto quadro verrà indicato di volta in volta dalla	
	Committente. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole	
	fatture relative ad ogni contratto attuativo.	
	18	

	Committente. Ai sensi del decreto Ministero dell'Econo-	
	mia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono	
	essere accettate fatture che non siano trasmesse in	
	formato elettronico.	
	8.2 Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 24 aprile	
	2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti delle Ammi-	
	nistrazioni, comprensive d'IVA, dovranno contenere	
	l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di	
	tale regime, all'appaltatore verrà liquidato l'importo	
	della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata alle	
	Amministrazioni, secondo quanto previsto dalla norma-	
	tiva fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della	
	citata indicazione saranno rifiutate.	
	8.3 Su ogni singolo contratto attuativo, ai sensi	
	dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista	
	l'anticipazione del corrispettivo contrattuale alle	
	condizioni e secondo le modalità stabilite nel Capito-	
	lato speciale descrittivo e prestazionale.	
	L'anticipazione verrà successivamente compensata me-	
	diante trattenuta sull'importo finale inerente il rela-	
	tivo contratto attuativo.	
	L'anticipazione è revocata se l'esecuzione della pre-	
	stazione non procede secondo i tempi contrattuali e, in	
	tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli	
	interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza	
	20	

	dalla data di erogazione della anticipazione.	
	L'erogazione dell'anticipazione resta subordinata alla	
	prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita ga-	
	ranzia, alle seguenti condizioni:	
	a. importo garantito almeno pari all'antici-	
	zazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge,	
	maggiorato altresì del tasso legale di interesse appli-	
	cato al periodo necessario al recupero dell'antici-	
	zazione stessa in base al cronoprogramma del servizio;	
	b. la garanzia può essere ridotta gradualmente	
	in corso d'opera, in proporzione alle quote di antici-	
	pazione recuperate in occasione di ogni parziale com-	
	pensazione, fino all'integrale compensazione;	
	c. la garanzia è rilasciata da imprese bancarie	
	autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settem-	
	bre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla co-	
	pertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione	
	e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti	
	dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.	
	La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli in-	
	termediari finanziari iscritti nell'albo degli interme-	
	diari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto	
	legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	
	La fideiussione sarà escussa dalla Committente in caso	
	di insufficiente compensazione o in caso di revoca	
	21	

	tente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione rela-	
	tiva al predetto conto corrente ed ai soggetti autoriz-	
	zati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga,	
	inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita	
	clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale cia-	
	scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità fi-	
	nanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore	
	si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti	
	alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto	
	alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9,	
	Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare im-	
	mediata comunicazione all'Agenzia ed alla Prefettura-	
	Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma	
	della notizia dell'inadempimento della propria contro-	
	parte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	8.10 Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis	
	dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Con-	
	tratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti	
	i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore	
	una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti	
	dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la	
	Committente provvederà a dare comunicazione dell'inter-	
	venuta risoluzione alle Autorità competenti.	
	24	

porre fine all'inadempimento - l'Amministrazione medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto ed i contratti attuativi dallo stesso discendenti, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente Contratto e i contratti attuativi dallo stesso discendenti potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, oltre che nei casi indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (Oggetto), 3 (Durata), 5 (Modalità di esecuzione ed oneri a carico dell'Appaltatore), 6 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (Divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti), 11 (Recesso), 12 (Garanzia di esecuzione), 13 (Subappalto), 14 (Responsabilità civile), 17 (riservatezza), e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi dei singoli contratti attuativi.

9.2 L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto e i contratti attuativi

	dallo stesso discendenti, ai sensi dell'art. 1456 cod.	
	civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appalta-	
	tore -a mezzo posta elettronica certificata, nei se-	
	guenti casi:	
	a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto	
	delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini	
	della stipula del presente Contratto;	
	b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del	
	D.lgs. n. 50/2016;	
	c) mancato reintegro della cauzione;	
	d) mancato assolvimento degli obblighi previsti	
	dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;	
	e) mancato rispetto del Patto di Integrità;	
	f) inadempimento agli obblighi di comunicazione previ-	
	sti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni	
	antimafia emanate successivamente alla stipula del pre-	
	sente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato	
	all'art. 16 (Disposizioni antimafia) del presente con-	
	tratto;	
	g) negli altri casi previsti nel presente Contratto.	
	La Committente, inoltre, procederà alla risoluzione del	
	presente contratto qualora nei confronti dell'esecutore	
	e/o dei componenti la compagine sociale dell'esecutore,	
	e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche	
	relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione	
	27	

	del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di	
	cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis	
	c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,	
	322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..	
	9.3 In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la fa-	
	coltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare	
	e/o di applicare una penale equivalente, nonché di pro-	
	cedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarci-	
	mento del maggior danno. In ogni caso resta salva la	
	facoltà dell'Amministrazione di procedere all'esecu-	
	zione del Contratto e dei relativi contratti attuativi	
	a spese dell'Appaltatore.	
	Art. 10 - Divieto di cessione del contratto-cessione	
	dei crediti	
	10.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1,	
	lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende sogget-	
	tive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Ap-	
	paltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente	
	Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.	
	10.2 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore	
	degli obblighi di cui al precedente comma, il presente	
	contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi	
	dell'art. 1456 cod. civ.	
	10.3 Con riferimento alla cessione dei crediti da parte	
	28	

	legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto	
	2012, n. 135, e ss.mm.ii., Agenzia delle Entrate ha	
	diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi	
	divenga acquisibile mediante una sopravvenuta conven-	
	zione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio	
	economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente	
	non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condi-	
	zioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministra-	
	zione procederà con il recesso previa formale comunica-	
	zione all'appaltatore con preavviso non inferiore a	
	quindici giorni.	
	Art. 12 - Garanzia di esecuzione	
	12.1 A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli	
	obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito ga-	
	ranzia fideiussoria n. _____ del _____,	
	emessa da _____, una garanzia di esecu-	
	zione a favore di Agenzia delle Entrate per una somma	
	pari ad € _____.	
	12.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli	
	obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Am-	
	ministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla	
	garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a	
	ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi	
	gli ulteriori danni subiti.	
	12.3 La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia	
	30	

13.2 A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

13.3 L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

	all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappal-	
	tatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizza-	
	zione al subappalto.	
	13.8 L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ammini-	
	strazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun	
	pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle	
	fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via	
	via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione	
	delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non ven-	
	gano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini	
	previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo	
	pagamento a favore dell'Appaltatore.	
	13.9 L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestiva-	
	mente il contratto di subappalto, qualora durante l'ese-	
	cuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministra-	
	zione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso	
	l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da	
	parte dell'Amministrazione né al differimento dei ter-	
	mini di esecuzione del Contratto.	
	13.10 In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore	
	agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministra-	
	zione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del	
	presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.,	
	salvo il diritto al risarcimento del danno.	
	Art. 14 - Responsabilità civile	
	34	

	14.1 L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità	
	per infortunio o danni eventualmente subiti da persone	
	o cose, delle Amministrazioni e/o di terzi, in dipen-	
	denza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene	
	all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferi-	
	bili ad essa o a soggetti da essa incaricati.	
	14.2 A norma dell'art. 24 comma 4 del Codice dei con-	
	tratti pubblici, ed in conformità a quanto previsto dal	
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, l'Ap-	
	paltatore ha stipulato una polizza assicurativa contro	
	i rischi professionali di valore adeguato a quello	
	dell'appalto.	
	14.3 Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti	
	previsti nella suddetta polizza resteranno a carico	
	dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'inte-	
	grale risarcimento del danno arrecato alle Committenti	
	e/o a Terzi.	
	14.4 L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni	
	non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale	
	previsto.	
	14.5 Le predette polizze assicurative dovranno essere	
	dedicate esclusivamente alle attività oggetto del pre-	
	sente Contratto, avere validità dalla data di stipula	
	del Contratto fino al completamento delle prestazioni	
	previste nel Contratto medesimo - con efficacia della	
	35	

	garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento	
	delle somme dovute a titolo di premio.	
	14.6 Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità	
	ed efficacia delle polizze assicurative di cui al pre-	
	sente articolo è condizione essenziale per la Commit-	
	tente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in	
	grado di provare in qualsiasi momento nel corso della	
	durata del Contratto la copertura assicurativa di cui	
	al presente articolo, il presente Contratto si risolverà	
	di diritto, con conseguente incameramento della cauzione	
	e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno	
	subito.	
	14.7 Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è,	
	comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicura-	
	zione presentata - ancorché accettata dalla Committente	
	- non dovesse garantire al momento del sinistro (per	
	cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta	
	- iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della	
	struttura del contratto assicurativo, il mancato paga-	
	mento dei premi, l'incapacità economica dell'assicura-	
	tore, etc.).	
	Art. 15 - Oneri fiscali, spese contrattuali	
	15.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri re-	
	lativi alla stipula del presente contratto, ivi comprese	
	le spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere	
	36	

	tributario, nonché le spese relative alla pubblicità	
	legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno	
	carico all'Amministrazione per legge.	
	15.2 L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto	
	del presente contratto costituiscono operazioni sog-	
	gette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguente-	
	mente, al presente Contratto dovrà essere applicata	
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi	
	dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.	
	Ai sensi dell'art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle	
	Agenzie fiscali si applicano le disposizioni riguardanti	
	le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del	
	Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e,	
	segnatamente, in esso, dell'art. 57 comma 7.	
	Art. 16 - Disposizioni antimafia	
	16.1 L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle	
	attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato	
	all'integrale e assoluto rispetto della vigente norma-	
	tiva antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136	
	e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.	
	In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri	
	confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati	
	nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono	
	stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che	
	dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni	
	37	

	o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono	
	pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime	
	disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapa-	
	cità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	16.2 L'Appaltatore si impegna a comunicare immediata-	
	mente alle Committenti ogni modificazione intervenuta	
	nel proprio assetto proprietario, nella struttura, ne-	
	gli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena	
	la risoluzione di diritto del presente Contratto: a)	
	eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o	
	provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei	
	confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del	
	D.lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula	
	del Contratto; b) ogni variazione della propria compo-	
	sizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c)	
	ogni altra situazione eventualmente prevista dalla le-	
	gislazione emanata successivamente alla stipula del pre-	
	sente Contratto.	
	16.3 L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto	
	di verificare la permanenza, per tutta la durata del	
	Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni	
	antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai	
	commi precedenti.	
	16.4 Le Parti convengono espressamente che, nel caso	
	fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco	
	38	

	della durata del Contratto, esso si intenderà immedia-	
	tamente risolto, fatta salva la facoltà della Commit-	
	tente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.	
	Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove	
	l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai	
	sensi del presente articolo.	
	Art. 17 - Riservatezza	
	17.1 L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati	
	i dati e le informazioni di cui venga in possesso o	
	comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del con-	
	tratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne	
	oggetto di utilizzazione se non per le esigenze stret-	
	tamente connesse all'esecuzione delle prestazioni con-	
	trattuali.	
	17.2 L'appaltatore è, inoltre, responsabile dell'osser-	
	vanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente	
	articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consu-	
	lenti di cui dovesse avvalersi.	
	A tal proposito l'appaltatore dovrà prevedere ogni mi-	
	sura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle	
	informazioni trattate, con riferimento a riservatezza,	
	integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli	
	adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del	
	Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	(di seguito "Regolamento").	
	39	

	17.3 In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui	
	al presente articolo l'Amministrazione potrà dichiarare	
	la risoluzione di diritto del presente Contratto ai	
	sensi dell'art. 1456 cod. civ.	
	Art. 18 - Tutela dei dati personali	
	18.1 Lo svolgimento delle attività dedotte in Contratto	
	implica un trattamento di dati personali, in specie ri-	
	feribili a generalità, codice fiscale, posizione debi-	
	toria, conto corrente dedicato dell'Appaltatore. Con la	
	sottoscrizione del presente contratto e per la durata	
	del medesimo, l'Appaltatore assume la qualifica di Re-	
	sponsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi	
	dell'art. 28 del Regolamento, come meglio dettagliato	
	nell'articolo seguente "Designazione del Responsabile	
	del trattamento".	
	18.2 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali	
	relativi al presente Contratto secondo i principi di	
	liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non ecce-	
	denza, esclusivamente per le finalità del presente Con-	
	tratto e comunque nel rispetto delle previsioni del Re-	
	golamento e del Codice (decreto legislativo 30 giugno	
	2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo	
	10 agosto 2018, n. 101).	
	18.3 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al	
	fine di consentire, nella maniera più agevole possibile,	
	40	

	l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e	
	degli ulteriori diritti in materia di protezione dei	
	dati personali da parte dei soggetti interessati.	
	18.4 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati per-	
	sonali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione	
	del contratto o nei casi espressamente previsti dalla	
	legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in mate-	
	ria di protezione dei dati personali, ovvero per adem-	
	piere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.	
	18.5 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte	
	le misure tecniche ed organizzative richieste dall'ar-	
	ticolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la	
	correttezza e sicurezza del trattamento dei dati perso-	
	nali, nonché la conformità di esso agli obblighi di	
	legge e al Regolamento.	
	18.6 Le Parti dichiarano di aver provveduto, per il	
	tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la	
	propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro	
	contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regola-	
	mento e del Consiglio del 27 aprile 2016.	
	18.7 I dati personali necessari per la stipulazione e	
	l'esecuzione del contratto verranno trattati esclusiva-	
	mente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del	
	presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente	
	connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi	
	41	

	obblighi che si assume e si impegna a procedere al trat-	
	tamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono	
	e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa	
	e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei	
	dati personali.	
	19.3 Il Responsabile è autorizzato, per conto del Tito-	
	lare, a trattare tutti i dati personali necessari per	
	l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità con-	
	nesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Con-	
	tratto e degli obblighi legali e fiscali ad esso corre-	
	lati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con	
	divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.	
	19.4 I dati personali debbono essere protetti in maniera	
	conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in	
	accordo a quanto riportato nel Contratto.	
	19.5 Il Responsabile non produce copie dei dati perso-	
	nali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che	
	non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non	
	può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai	
	casi previsti nel contratto o necessari per l'adempi-	
	mento dello stesso. In nessun caso il Responsabile ac-	
	quisisce la proprietà intellettuale di dati e informa-	
	zioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto.	
	19.6 Il Responsabile si impegna a osservare e far os-	
	servare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento	
	43	

	dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati	
	personali, al fine di ridurre i rischi di distruzione o	
	perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati	
	non autorizzato, di trattamento non consentito o non	
	conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso	
	si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti	
	in materia di protezione dei dati personali. Il Respon-	
	sabile si impegna a mantenere riservati i dati e le	
	informazioni di cui venga in possesso o comunque a co-	
	noscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e a	
	non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di	
	utilizzo se non per le esigenze strettamente con-	
	nesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	19.7 Il Titolare autorizza il Responsabile alla nomina	
	di altri responsabili del trattamento che presentino	
	garanzie sufficienti per metter in atto misure tecniche	
	ed organizzative adeguate in modo tale che il tratta-	
	mento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016.	
	Qualora il sub responsabile del trattamento ometta di	
	adempiere ai propri obblighi in materia di protezione	
	dati, il Responsabile designato conserva, nei confronti	
	del Titolare, l'intera responsabilità dell'adempimento	
	degli obblighi dell'altro responsabile.	
	19.8 Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a	
	rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche	
	44	

	per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzio-	
	zionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.),	
	è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed	
	attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di	
	salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori mi-	
	sure di protezione.	
	19.9 Il Responsabile si impegna ad attuare la protezione	
	dei dati personali sin dal momento della progettazione	
	e per impostazione predefinita, adottando le misure di	
	sicurezza previste dall'art. 32 del Regolamento UE	
	679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organiz-	
	zative adeguate al trattamento dei dati. Il Responsabile	
	dichiara di adottare, nella progettazione, sviluppo e	
	gestione di tutti i servizi informatici, tutti gli ac-	
	corgimenti di sicurezza informatica in linea con i più	
	elevati standard e best practices, idonei a garantire i	
	più elevati livelli di protezione delle informazioni	
	(per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponi-	
	bilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati,	
	nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e	
	memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte	
	le eventuali ulteriori operazioni.	
	19.10 Il Responsabile dichiara di aver posto in essere	
	idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali	
	vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti, e	
	45	

	di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al	
	loro superamento.	
	19.11 Il Responsabile dichiara di aver adottato speci-	
	fiche procedure tecniche e organizzative al fine di ga-	
	rantire: a) che i dati siano accessibili al solo perso-	
	nale specificatamente incaricato ed esplicitamente au-	
	torizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello	
	di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità,	
	patching, rilevazione di intrusioni...).	
	19.12 Il Responsabile mette a disposizione del Titolare	
	la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto	
	dei propri obblighi e per contribuire alla relativa at-	
	tività di verifica.	
	19.13 I Responsabili della protezione dei dati personali	
	sono:	
	- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno,	
	il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaen-	
	trate.it;	
	- per l'Appaltatore, il dott. _____, il cui	
	dato di contatto è _____ .	
	19.14 Il Responsabile comunica al Titolare ogni viola-	
	zione di dati personali senza ingiustificato ritardo	
	(data breach). Tale comunicazione è accompagnata da ogni	
	documentazione utile a permettere al Titolare, se ne-	
	cessario, di notificare la violazione al Garante per la	
	46	

	Protezione Dati Personali.	
	19.15 Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di	
	dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti	
	dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Ti-	
	tolare, con misure tecniche organizzative adeguate.	
	19.16 Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto	
	un Registro di tutte le categorie di attività di trat-	
	tamento effettuate per conto del Titolare e le relative	
	misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.	
	Art. 20 - Responsabile unico del procedimento e Diret-	
	tore dell'esecuzione	
	20.1 Ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia delle	
	Entrate provvederà, nell'ambito dei rispettivi con-	
	tratti attuativi, alla nomina del relativo Responsabile	
	unico del procedimento per la fase di esecuzione e del	
	Direttore dell'esecuzione.	
	Art. 21 - Responsabile di contratto per l'Appaltatore	
	21.1 L'appaltatore designa sin d'ora quale proprio re-	
	sponsabile del Contratto con l'AdE il dott.	
	_____, il quale avrà la responsabilità	
	della conduzione e dell'applicazione del Contratto e	
	sarà autorizzato ad agire come principale referente con	
	l'AdE.	
	21.2 Il responsabile di contratto dovrà essere sempre	
	rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza	
	47	

	telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.	
	21.3 Le comunicazioni al responsabile del Contratto per-	
	tanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:	
	<input type="checkbox"/> Contatto: _____;	
	<input type="checkbox"/> Telefono _____;	
	<input type="checkbox"/> E-mail: _____.	
	L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qual-	
	siasi variazione dei predetti recapiti.	
	21.4 Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di	
	contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei	
	confronti dell'appaltatore medesimo.	
	21.5 Il responsabile di contratto dell'appaltatore ope-	
	rerà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione	
	delle Amministrazioni coordinandosi con i medesimi.	
	Art. 22 - Patto d'integrità	
	22.1 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente	
	Contratto, dichiara di aver preso visione del Patto	
	d'integrità che, anche se non materialmente allegati al	
	presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e	
	sostanziale. L'appaltatore, pertanto, si impegna a te-	
	nere un comportamento in linea con il suddetto Patto di	
	integrità. In caso di inosservanza dei predetti obbli-	
	ghi, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare ri-	
	solto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456	
	48	

	c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.	
	22.2 L'Appaltatore prende atto che la validità e l'ef-	
	ficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione	
	antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n.	
	136/2010 e s.m.i., ed al D.lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.	
	22.3 L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di veri-	
	ficare la permanenza, per tutta la durata del contratto,	
	dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia nei	
	confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85,	
	D.lgs. n. 159/2011.	
	Art. 23 - Foro competente	
	Le Parti convengono che per qualsiasi controversia de-	
	rivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del	
	presente contratto, il Foro competente sia esclusiva-	
	mente quello di Roma, restando esclusa la compromissione	
	in arbitri.	
	Art. 24 - Clausola finale	
	Per quanto non espressamente disciplinato dal presente	
	contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti	
	in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle	
	ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.	
	I componenti mi chiedono di omettere la lettura degli	
	allegati, dichiarando di averne esatta ed integrale co-	
	noscenza.	
	49	

La presente scrittura è letta ed approvata dai compa-
renti, i quali la sottoscrivono digitalmente mediante
strumenti informatici.

F.to digitalmente - _____

F.to digitalmente - _____

F.to digitalmente - _____

F.to digitalmente - _____